

SCHEMA DI CONTRATTO

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE (R.C.T. / R.C.O.)

Il presente contratto è stipulato tra

AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO
Molo San Cataldo s.n.
Porto Mercantile
74123 – TARANTO
C.F./P.I. 90048270731

e

Società Assicuratrice

EFFETTO ore 24.00 del: _____
SCADENZA ore 24.00 del: _____

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Regolazione del premio
- Art.6 Recesso a seguito di sinistro
- Art.7 Modifiche dell'assicurazione
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Obblighi in caso di sinistro
- Art.13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.14 Rinvio alle norme di legge

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- Art.1 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
- Art.2 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
- Art.3 Malattie professionali
- Art.4 Qualifica di terzo
- Art.5 Esclusioni
- Art.6 Precisazioni
- Art.7 Estensioni di garanzia
- Art.8 Validità territoriale

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

- Art. 1 Massimali
- Art. 2 Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
- Art. 3 Franchigia Frontale e gestione dei sinistri in Franchigia (SIR)
- Art. 4 Calcolo del premio

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato : • l'Ente Contraente; • tutte le persone fisiche e/o giuridiche dipendenti dal Contraente.
Società :	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Premio :	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Accidentalità :	la circostanza della lesione e/o del danno provocato a terzi involontariamente.
Indennizzo :	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Cose :	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno corporale :	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni materiali :	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Massimale per sinistro :	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio :	per retribuzione annua lorda si intende la somma di: • quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; • gli emolumenti lordi versati dalla Contraente ai - ai prestatori d'opera impiegati tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale/somministrati) - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (Parasubordinati) • quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili) ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro".

Art.2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all' Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali di cui alla Legge del 28 Gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, con compiti esclusivi di:

1. Indirizzio, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti;
2. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale e la realizzazione di opere infrastrutturali;
3. Affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

A titolo esemplificativo e non esaustivo e né limitativo sono inclusi i danni derivanti da:

- Ogni tipo di attività, nessuna esclusa né eccettuata, svolta da terzi (inclusi i concessionari) per i quali l'Autorità Portuale debba rispondere per legge;
- Committenza a terzi (incluse le società collegate, controllate o partecipate) di qualsiasi lavoro di ordinaria o straordinaria manutenzione;
- Rilascio di concessioni e/o autorizzazioni e/o affidamento a qualsiasi titolo a terzi (incluse le società collegate, controllate o partecipate) di attività o beni;
- Proprietà, uso e detenzione di terreni, fabbricati, di beni del sottosuolo, di muri di cinta, insegne e cartelli pubblicitari, piazzali, varchi, aree di sosta, viali, alberi, giardini e strade, nonché di qualsiasi impianto, materiale, merce che sia in rapporto diretto e/o indiretto con l'attività svolta dalla Contraente;
- Proprietà, gestione, uso, manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, elettrica e fognaria;
- Proprietà, gestione, uso, manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e ferroviaria inclusi i danni causati da cattiva manutenzione, insufficiente segnaletica e/o omissioni nei compiti di vigilanza;
- Negligenza, omissioni e/o inadempienze nell'attività di controllo e sorveglianza, incluse quelle relative alla sicurezza connesse con i rischi inerenti l'attività svolta nell'area di competenza portuale;
- Organizzazione e/o concessione a terzi di aree per lo svolgimento di congressi, convegni, spettacoli e manifestazioni autorizzate;
- Gestione e manutenzione degli uffici aperti al pubblico;
- Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- Partecipazione ad attività dopolavoristiche, ricreative e sportive, gite aziendali, gestione della mensa e posti di ristoro aziendali; da servizi sanitari aziendali, infermerie, ecc.
- Proprietà ed uso di gru (in via occasionale) e carrelli elevatori anche se noleggiati a terzi.

La garanzia pertanto non comprende le operazioni portuali, le attività ad essa strettamente connesse, nonché ogni altra attività in ambito portuale non direttamente attribuita dalla Legge all'Assicurato e pertanto svolta da altre Società e/o Enti.

S'intende anche compreso in garanzia il servizio di manovra di mezzi ferroviari svolta dall'Assicurato con propria organizzazione di uomini e mezzi nonché il rischio della committenza sia per le attività proprie della Contraente sia per quelle affidate a terzi.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e

rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati. Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata di anni **tre** dalla data di sottoscrizione e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

Le parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale mediante preavviso scritto non inferiore a tre mesi da darsi con lettera raccomandata.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 5 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4 - Art. 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo imponibile stabilito in polizza che sarà calcolato su retribuzioni di € 2.800.000,00.

A tale scopo entro 30 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione la Società deve richiedere per iscritto al Contraente i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, il Contraente deve fornire per iscritto i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento e/o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente/Assicurato possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere approvate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec – posta certificata) indirizzata alla Società.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri relativi agli indennizzi ed agli atti da essi dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società, entro 9 giorni lavorativi da quando ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e smi;
- che hanno determinato un sinistro mortale.

La Contraente e la Società concorderanno una procedura di gestione dei sinistri di responsabilità civile verso terzi finalizzata al miglior controllo ed efficienza, nel rispetto delle specifiche esigenze del Contraente.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

- La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta, e ai rischi per i quali è stipulata la polizza.
- L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.
- L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1 ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965, del D.L. n. 317/1987 e del D.Lgs n. 38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti e/o somministrati;
- 2 per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
- 3 ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati e/o somministrati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/84 n. 222.

L'assicurazione è efficace:

- anche nel caso in cui l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, per errore ed omissione, nonché per inesatta od erronea interpretazione delle normative di legge, non determinate da dolo.
- anche alle condizioni che seguono, per il rischio delle malattie professionali relativamente alle manifestazioni ed alle richieste pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di validità della polizza.

Art. 3 – Malattie professionali

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro di cui all'art. 2 Sezione 3, è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse la silicosi e l'absestosi) riconosciute dall'INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) Per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) Per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) Per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) Per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge, da parte di rappresentanti legali dell'Impresa;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte di rappresentanti legali dell'Impresa.

L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivi al momento in cui per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente idonei in rapporto alle circostanze;

Autorità Portuale di Taranto
 Contratto Assicurativo R.C.T. / R.C.O. del Porto di Taranto
 Pagina 8 di 13

- 3) Per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le "Norme che regolano l'assicurazione", in punto di denuncia di sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Art. 4 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Non sono considerati terzi i dipendenti, i lavoratori parasubordinati e/o i somministrati dell'Assicurato qualora subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti:

- Il Presidente, il Segretario Generale, i membri del Comitato Portuale, della Commissione Consultiva e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità Portuale;
- I dipendenti dell'Autorità Portuale mentre non sono in servizio;
- I lavoratori espletanti lavoro occasionale o accessorio ai sensi del D.L.gs 276/2003;
- Il personale dipendente non soggetto all'INAIL;
- I dipendenti di altri enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'assicurato stesso;
- Gli amministratori, Sindaci e dipendenti di Aziende autonome, agenzie, consorzi e società partecipate o controllate dall'Assicurato;
- I consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'assicurato medesimo;
- I tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato medesimo;
- Il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori;
- Il personale delle imprese di pulizia e manutenzione;
- Tutti coloro che, per comprovati e giustificati motivi, siano presenti nei locali o aree dell'Assicurato in occasione di attività istituzionali dello stesso, anche quando non vi sia prevista la presenza di pubblico, i visitatori autorizzati;
- Prestatori d'opera non dipendenti per l'esecuzione (nel rispetto delle normative vigenti) di attività assicurate ai sensi della presente polizza. L'assicurazione è prestata nel limite del massimale assicurato per la R.C.O. previa una franchigia fissa del 5%.

Art. 5 - Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

1. da furto, eccettuati i seguenti casi, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità:
 - 1.1. furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività,
 2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della Legge n. 990/1969, e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili e natanti;
3. derivanti direttamente e/o indirettamente:
 - in connessione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);

Autorità Portuale di Taranto
 Contratto Assicurativo R.C.T. / R.C.O. del Porto di Taranto
 Pagina 9 di 13

- da manipolazione, lavorazione, stoccaggio, dispersione di amianto e/o prodotti composti anche in parte con amianto;
 - da campi elettromagnetici.
4. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
 5. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento;
 6. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;
 7. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori, e comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuto dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 gg. da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso;
 8. punitivi di qualunque natura;
 9. da impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva.

Art. 6 – Precisazioni

A puro titolo esemplificativo, si precisa che l'assicurazione vale anche per:

- 1 La responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature nei quali si svolge l'attività assicurata;
- 2 La responsabilità derivante da lavori edili in genere, (ivi comprese strade e fognature) manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
- 3 I lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati su fabbricati di proprietà dell'Autorità Portuale o su altri per i quali l'Ente sia tenuto ad eseguirne le opere anche mediante ditte specializzate, con regolare contratto d'appalto. A questo riguardo si intende compresa la responsabilità derivante dall'assicurato dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 494/96, sempreché l'assicurato stesso abbia provveduto alla nomina del Responsabile dei lavori;
- 4 La mancata o insufficiente segnaletica stradale orizzontale e verticale, da difettoso funzionamento dei semafori, da cordoli protettivi di corsia riservata ad altri mezzi;
- 5 L'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti, con esclusione comunque dei danni da furto e di quelli conseguenti al mancato uso;
- 6 L'esistenza di insegne e cartelli pubblicitari, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati;
- 7 I danni derivanti da omissioni nei compiti di vigilanza e sicurezza anche con l'impiego di guardiani anche armati nonché alla proprietà ed uso di cani da guardia nell'ambito dell'area portuale;
- 8 La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato;
- 9 La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato (esclusi i danni alle sole parti delle cose direttamente interessate dalla esecuzione dei lavori);
- 10 La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
- 11 La responsabilità personale dei dirigenti (tra cui il Segretario Generale), i quadri e i dipendenti del Contraente –

- lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D. Lgs 38/2000 – Presidente, componenti del Comitato Portuale, componenti della Commissione Consultiva, Collegio dei Revisori dei Conti, lavoratori interinali – personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione (handicappati ecc.), per lavori socialmente utili, obiettori di coscienza, militari, somministrati;
- 12 La responsabilità civile personale di tutte le figure sopraindicate per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D.lgs. 626/94 e D.lgs. 494/96. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, i subappaltatori ed i loro dipendenti e gli altri dipendenti dell'Assicurato obbligatoriamente iscritti all'INAIL;
- 13 La responsabilità Civile personale dei dipendenti, amministratori e procuratori, generali e/o speciali, derivante dall'applicazione della normativa in materia di prevenzione ed infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, antinquinamento, prevenzione incendi, ed in particolare nella qualità di: "Datore di lavoro", "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del D. Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D. Lgs. n° 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni;
- 14 La responsabilità civile per danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualsiasi natura, emesse o comunque fuoriuscite subitaneamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture. Resta escluso quanto previsto al punto 4 del precedente art. 5;
- 15 La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei;
- 16 La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno;
- 17 La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reintegro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza;
- 18 Danni cagionati alle cose di terzi (esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione) sollevate per esigenze di carico e scarico, sempre che i danni in questione siano in diretta conseguenza della caduta delle cose sollevate. Restano comunque esclusi i danni da incendio, da furto, nonché quelli dovuti da guasti meccanici o rottura di cavi;
- 19 Danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute, nonché alle cose trovatisi nell'ambito dell'esecuzione dei lavori stessi che, per volume e/o peso, non possono essere rimosse.

Art. 7 – Estensioni di garanzia

A maggior chiarimento la garanzia s'intende estesa a:

1. La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi e commessi, durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative, dai suoi dipendenti, dirigenti (tra cui il Segretario Generale), lavoratori parasubordinati (così come definiti dall'art. 5 del D. Lgs 38/2000), Presidente, lavoratori interinali, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione (handicappati ecc.), per lavori socialmente utili, obiettori di coscienza, militari, somministrati, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
2. La responsabilità civile derivante per lesioni a Terzi trasportati sui veicoli a motore, purché non soggetti alla legge 990/1969, sempreché omologati al trasporto di passeggeri, di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dell'area portuale.

Art. 8 – Validità territoriale

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi vale per i danni che avvengono nel mondo intero.

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di Lavoro ha validità nel mondo intero.

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 2.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 2.000.000,00 per ogni persona deceduta e/o lesa
	€ 2.000.000,00 per danni a cose/animali
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 2.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 1.500.000,00 per ogni persona deceduta e/o lesa

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Art. 2 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art. 1, alle condizioni tutte della presente polizza e per le garanzie sotto riportate, liquiderà i danni, con l'applicazione dei relativi limiti, franchigie e scoperti (offerti in sede di gara). Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sottoriportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potrà essere applicato alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di risarcimento	FRANCHIGIA FRONTALE
Interruzioni e sospensioni di attività (Sez.3 Art.1 II° comma)	€ 250.000,00# per sinistro	FRANCHIGIA FRONTALE
Danno biologico (Sez.3 Art.2 punto 3)	I massimali R.C.O. di polizza	FRANCHIGIA FRONTALE
Malattie professionali (Sez.3 Art.3)	I massimali R.C.O. di polizza	FRANCHIGIA FRONTALE
Danni da furto (Sez.3 Art.5 punto 1)	€ 52.000,00# per sinistro e per anno.	FRANCHIGIA FRONTALE
Danni da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione (Sez. 3 Art. 6 punto 3)	€ 500.000,00# per sinistro e per anno.	FRANCHIGIA FRONTALE
Danni per mancata o insufficiente segnaletica stradale (Sez. 3 Art. 6 punto 4)	I massimali di polizza	FRANCHIGIA FRONTALE
Esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore (Sez. 3, Art. 6, punto 5).	I massimali di polizza	FRANCHIGIA FRONTALE
Esistenza di insegne e cartelli pubblicitari (Sez. 3, Art. 6, punto 6)	€ 50.000,00# per sinistro e per anno	FRANCHIGIA FRONTALE
Omissioni nei compiti di vigilanza e sicurezza (Sez. 3, Art. 6, punto 7)	I massimali di polizza	FRANCHIGIA FRONTALE
Danni a mezzi di trasporto (Sez.3 Art.6 punto 8)	I massimali di polizza	FRANCHIGIA FRONTALE
Danni a cose in consegna e custodia (Sez.3 Art.6 punto 9)	€ 50.000,0# per sinistro e per anno.	FRANCHIGIA FRONTALE
Danni da incendio (Sez.3 Art.6 punto 10)	€ 200.000,00# per sinistro e per anno.	FRANCHIGIA FRONTALE
Danni da inquinamento accidentale (Sez.3 Art.6 punto 14)	€ 250.000,00# per sinistro.	FRANCHIGIA FRONTALE

Danni a condutture ed impianti sotterranei (Sez.3 Art.6 punto 15)	€ 100.000,00# per sinistro e per anno.	FRANCHIGIA FRONTALE
Danni da cedimento, franamento del terreno e da scavo (Sez. 3 Art.6 punti 16 e 17)	€ 100.000,00# per sinistro e per anno.	FRANCHIGIA FRONTALE
Danni a cose sollevate (Sez. 3 Art.6 punto 18)	€ 26.000,00# per sinistro e per anno.	FRANCHIGIA FRONTALE
Danni a cose in ambito lavori (Sez. 3 Art.6 punto 19)	€ 26.000,00# per sinistro e per anno.	FRANCHIGIA FRONTALE

Art. 3 – Franchigia Frontale e gestione dei sinistri in Franchigia (SIR)

La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale assoluta di **Euro 750,00** per ogni danno e per ogni danneggiato, che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.

L'ufficio competente del Comune e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati (a titolo esemplificativo e non limitativo, appaltatori / subappaltatori a cui è stato eventualmente affidato il servizio di gestione istruttorie e/o liquidazione dei sinistri) provvederà direttamente all'istruzione e liquidazione dei sinistri nei limiti della franchigia sopra detta.

La garanzia RCT comincia ad operare per l'importo superiore di franchigia, importo che resta a carico dell'Assicurato a titolo di franchigia assoluta.

Le richieste di risarcimento pari o inferiori all'importo della franchigia vengono gestite e liquidate direttamente ed integralmente dall'Assicurato e/o da altri soggetti da lui debitamente autorizzati (a titolo esemplificativo e non limitativo, appaltatori / subappaltatori a cui è stato eventualmente affidato il servizio di gestione istruttorie dei sinistri); in tale caso le spese di difesa sono a carico della Contraente.

Le richieste di risarcimento superiori a tale importo verranno gestite dalla Società che si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al netto della SIR sopra riportata.

L'Assicurato assumerà la gestione diretta dei sinistri anche qualora, pur non essendo precisato l'ammontare della richiesta di risarcimento, sono evidentemente di importo pari o inferiore al suddetto importo della franchigia.

Nel caso in cui la richiesta venisse in seguito precisata in cifra superiore all'importo di franchigia predetto la gestione sarà assunta dalla Società che potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal Comune e/o da altri soggetti da lui debitamente autorizzati che pagherà le relative spese (peritali e/o legali) sino a quel momento maturate.

Al fine di limitare i casi di incertezza, le parti concordano che l'Assicurato e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati può denunciare il sinistro dopo aver ottenuto la quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest'ultima.

Si precisa che le denunce cautelative per sinistri di importo inferiore alla franchigia non saranno oggetto di riserva da parte della Società ai fini dell'andamento tecnico della polizza.

Autorità Portuale di Taranto
Contratto Assicurativo R.C.T. / R.C.O. del Porto di Taranto
Pagina 13 di 13

Art. 4 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

Autorità Portuale di Taranto	
Retribuzione <u>preventivata</u> annua lorda	EURO 2.800.000,00
Tasso finito pro-mille (*)	

(*) Il tasso è da intendersi comprensivo di oneri e tasse presenti e futuri.

Premio annuo finito anticipato (*)	EURO
---	-------------

(*) Il premio è da intendersi comprensivo di oneri e tasse presenti e futuri.

Il premio annuo finito che verrà anticipato in via provvisoria dovrà essere calcolato sul 75% della retribuzione preventivata annua lorda corrispondente al valore di € 2.800.000,00.(che non costituisce offerta).
Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'Art.5 Sezione 2 del presente contratto verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ
